



10968-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Geppino Rago - Presidente

Luciano Imperiali

Anna Maria De Santis

Vittorio Paziienza - Relatore

Massimo Perrotti

Sent. n. sez. 3617

UP - 18/12/2018

R.G.N. 42022/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata ad . (omissis)

avverso la sentenza emessa il 31/01/2018 dalla Corte d'Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della ricorrente, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30/01/2018, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 11/10/2013 dal Tribunale di Aosta, con la quale (omissis) era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata in danno del Condominio "(omissis)" e dei relativi condomini, costituitisi parte civile, nonché al risarcimento del danno da costoro subiti.

In particolare, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, ha rideterminato l'importo del risarcimento del danno, e ha eliminato la subordinazione della sospensione condizionale al relativo pagamento, confermando nel resto.

2. Ricorre personalmente per cassazione la (omissis) , deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di appropriazione indebita. Si richiama la consolidata giurisprudenza che, con riferimento alle fattispecie analoghe a quella per cui è causa, individua il momento consumativo del reato nel passaggio di consegne al nuovo amministratore, e si evidenzia che, nel caso di specie, quest'ultimo non aveva riscontrato esposizioni debitorie a carico del condominio. La ricorrente censura il percorso argomentativo della Corte d'Appello, che non si era confrontata con tale aspetto, essendosi limitata ad osservare che la (omissis) si era appropriata di somme versate in eccesso.

2.2. Violazione dell'art. 606 lett. d) sotto il profilo della totale non considerazione della perizia contabile espletata in primo grado, e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'elaborato peritale. Si censura la motivazione della Corte d'Appello, che aveva totalmente ignorato la perizia nel decidere la causa, senza adeguatamente motivare sul punto.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, essendo stato chiarito, nel corpo di quest'ultimo, che la predetta memoria faceva parte integrante dell'atto di impugnazione. La Corte d'Appello era perciò tenuta a motivare sui rilievi ivi formulati.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alle specifiche situazioni ritenute integranti l'appropriazione indebita. Si esclude che le fatture prese in considerazione dalla Corte d'Appello abbiano dato origine a movimentazioni di danaro in uscita dal conto corrente condominiale, essendo i rendiconti annuali stati redatti secondo il principio di competenza, con l'indicazione - quanto alle fatture della (omissis) - di spese di riscaldamento maggiorate rispetto a quelli effettivamente pagati: non si era peraltro trattato, ad avviso del ricorrente, di «fatture inesistenti inserite nel rendiconto per giustificare uscite dal conto corrente del condominio a fronte di spese ingiustificate effettuate dall'amministratore o di appropriazione di denaro condominiale da parte dell'amministratore, ma semplicemente di un'erronea modalità di indicazione nei rendiconti condominiali in esame, come facilmente dimostrabile dall'analisi dei movimenti contabili». D'altronde, una parte dei contributi in eccesso versati dai condomini era stata compensata con quanto dovuto per pesi straordinarie, per le franchigie assicurative e, per il residuo, era andata ad incrementare i fondi di cassa e di



banca alla fine di ogni esercizio. Quanto alle ulteriori fatture della (omissis) , si era trattato di errori di battitura, essendo invece i lavori stati regolarmente eseguiti e pagati.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si lamenta la violazione del predetto principio, essendo stata prospettata, dalla difesa, una ricostruzione alternativa che aveva trovato numerosi risconti in atti, come riconosciuto dalla perizia espletata in primo grado ed ignorata dalla Corte territoriale.

2.6. Si lamenta, in via subordinata, l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

2.7. Si censura la quantificazione del danno risarcibile, in assenza di una verifica dei preventivi, dei lavori svolti dagli artigiani ecc.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il quarto motivo di ricorso, che per ragioni di logica espositiva possono qui essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

2.1. E' anzitutto necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte).

In tale contesto interpretativo, le doglianze difensive non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi in realtà nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, e nella prospettazione di una lettura delle risultanze acquisite alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, il cui apprezzamento è evidentemente precluso nell'odierna sede di legittimità.

2.2. Va comunque evidenziato che la Corte d'Appello ha esposto le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità della (omissis) tracciando un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede: un percorso connotato, tra l'altro, da una particolare attenzione alle deduzioni svolte dalla difesa attraverso il proprio consulente tecnico, che sono state accolte in misura non marginale.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la decisione di condanna con un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello adottato dal giudice di primo grado. Fulcro centrale della decisione sono stati i conteggi che la Guardia di Finanza aveva rielaborato, dopo una prima ricostruzione, in conseguenza del fatto che i rendiconti delle entrate e delle uscite del condominio aostano amministrato dalla (omissis) erano stati redatti da quest'ultima secondo il principio di competenza, anziché secondo quello di cassa: gli operanti avevano quindi analizzato se le singole uscite dal conto fossero o meno giustificati documentalmente come spese condominiali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Sul piano metodologico, pertanto, i giudici di secondo grado hanno preso in considerazione il secondo conteggio della G.d.F., valutandolo alla luce dei rilievi dei consulenti di parte: è stato invece ritenuto "non utile" l'elaborato peritale in atti, sia perché lo stesso perito aveva premesso di non aver avuto tempo sufficiente per redigere la relazione, sia perché si era fatto riferimento non già ai conteggi della G.d.F., ma a parametri elaborati autonomamente con un acritico recepimento dei rilievi del consulente della difesa.

Nel merito, la Corte d'Appello ha ritenuto provata la responsabilità della (omissis) solo per le somme indicate dalla G.d.F. che, nei rendiconti, erano state giustificate con il pagamento di fatture rivelatesi inesistenti, all'esito di un controllo incrociato con i soggetti che le avevano apparentemente emesse. Si tratta, in particolare, delle fatture della (omissis) s.r.l. (le cui fatture, con la numerazione indicata nei rendiconti, erano risultate emesse nei confronti di altri clienti e per un diverso importo) e le fatture della ditta (omissis) (anch'esse risultate mai emesse da parte del fornitore).

A diverse conclusioni la Corte è invece pervenuta per le ulteriori voci della medesima "categoria" valorizzate dalla G.d.F.: in un caso (ditta (omissis) ), è stata evidenziato che, nella specie, non si era trattato dell'appostazione in rendiconto di una voce di pagamento di una fattura rivelatasi inesistente, dato che la (omissis) si era limitata ad inserire il costo di una prestazione: anche in considerazione del parziale riscontro documentale offerto dalla ditta interessata, sussisteva per la Corte un ragionevole dubbio circa l'esecuzione di pagamenti in nero da parte della ricorrente. Nell'altro caso, relativo a pagamenti in favore

dell'assicurazione del condominio superiori a quelli documentati, la Corte ha ritenuto plausibile che la ricorrente avesse disordinatamente inserito, in un'unica voce di rendiconto, sia il premio annuale sia la franchigia per un sinistro risarcito.

Con riferimento alle altre voci segnalate dalla G.d.F., la Corte d'Appello ha in alcuni casi ritenuto di condividere i rilievi del consulente della difesa, in altri ha comunque escluso che fosse stata raggiunta la prova certa che tali somme fossero state oggetto di appropriazione indebita da parte dell'imputata (si rimanda, per il dettaglio sul punto, alle pag. 10 seg. della sentenza impugnata).

2.3. Il percorso argomentativo fin qui riassunto risulta immune da contraddittorietà o illogicità manifesta: dopo aver chiarito le ragioni alla base della ritenuta scarsa affidabilità dell'elaborato peritale, la Corte d'Appello si è sistematicamente confrontata con i rilievi formulati dal consulente della difesa, che ha accolto in larga parte (riducendo conseguentemente l'entità delle somme oggetto di appropriazione indebita), mentre li ha disattesi quanto alle voci in precedenza richiamate, ritenendo insuperabile il dato costituito dall'inesistenza delle fatture indicate dalla (omissis) nei rendiconti, e dal conseguente esborso da parte dei condomini di somme in eccesso. Un dato che non poteva essere spiegato, per la Corte, con errori nell'addebito delle spese ai condomini (visto che a tali presunti errori non aveva fatto seguito un riaccredito o una compensazione con altri debiti), né con il fatto che il rendiconto era stato predisposto secondo il criterio di competenza anziché di cassa: tale circostanza, ad avviso della Corte territoriale, non poteva giustificare « il versamento di somme da parte dei condomini in base a fatture inesistenti, che infatti non sono state conteggiate dal dott. (omissis) nella rielaborazione dei rendiconti in base al criterio di cassa» (pag. 8 della sentenza impugnata).

2.3.1. In tale ottica ricostruttiva, non può che risultare priva di fondamento la doglianza formulata con il primo motivo di ricorso, con il quale – richiamando la giurisprudenza in tema di momento consumativo del delitto di appropriazione indebita, individuato nel passaggio di consegna da un amministratore all'altro – si è evidenziato che il nuovo amministratore non aveva riscontrato esposizioni debitorie. Nel disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale ha infatti tutt'altro che illogicamente osservato (cfr. pag. 6-7) che, con il meccanismo delle fatture inesistenti, i condomini erano stati costretti a versare importi maggiori di quelli che avrebbero dovuto sostenere, con conseguente appropriazione di tali somme in eccesso: ciò che rendeva irrilevante il dato valorizzato dalla difesa.

2.3.2. Quanto poi alle doglianze formulate con il quarto motivo, volte a contestare i singoli aspetti per i quali la Corte ha ritenuto provato il delitto in contestazione - prospettando, quanto alla (omissis), che non si

sarebbe trattato di fatture inesistenti ma di solo di un'erronea modalità di indicazione delle spese nei rendiconti, mentre, quanto alla (omissis) , che si era in presenza di meri errori di battitura – è evidente trattarsi di censure di merito con le quali la difesa prospetta una ricostruzione alternativa a quella accolta dalla Corte d'Appello: censure perciò non apprezzabili in questa sede alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Del tutto inconferente, per un verso, è il richiamo all'art. 606 lett. d), attraverso il quale la difesa intenderebbe equiparare la valutazione operata dalla Corte d'Appello sull'elaborato peritale all'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva: trattasi di situazioni radicalmente quanto intuitivamente diverse.

Per altro verso, deve essere evidenziato che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad una immotivata "non considerazione" della perizia, ha succintamente ma chiaramente illustrato le ragioni – già qui in precedenza richiamate - per cui aveva ritenuto che il contributo del perito non avesse fornito utili risultati (la scarsità di tempo a disposizione lamentata dallo stesso perito; il mancato utilizzo, da parte di quest'ultimo, dei conteggi elaborati dalla G.d.F.; l'acriticità con cui erano stati accolti alcuni rilievi del consulente della difesa). Si tratta di una motivazione non sindacabile in questa sede, anche in considerazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte che – come si è osservato in precedenza (cfr. supra. § 2) – ha costantemente analizzato i conteggi della G.d.F. anche nell'ottica prospettata dalla difesa attraverso il consulente, le cui deduzioni sono state in parte accolte e condivise in sentenza, con una corrispondente riduzione degli importi oggetto dell'appropriazione indebita.

4. Anche il motivo concernente la "memoria tecnica" del consulente allegata all'atto di appello è manifestamente infondato, ed in parte generico.

Deve da un lato osservarsi che la decisione assunta dalla Corte territoriale (la quale ha escluso di poter prendere in considerazione il contributo del consulente, non essendo state avanzate richieste di rinnovazione istruttoria) è in linea con l'insegnamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di introdurre ed acquisire, come memoria ex art. 121 cod. proc. pen., la consulenza tecnica nel giudizio di appello (Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012, Panuccio, Rv. 253802).

D'altro lato, al di là di tale pur assorbente rilievo, è comunque opportuno evidenziare che la difesa ricorrente non ha in alcun modo chiarito la decisività della mancata valutazione, rispetto al percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nel segno di un costante confronto – come già più volte ricordato – proprio con le argomentazioni svolte dal consulente della difesa. Trova perciò applicazione, nella fattispecie in esame, il consolidato principio secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può

essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarrì, Rv. 253445).

5. Ad analoghe conclusioni occorre giungere, sulla scorta di quanto è stato sin qui esposto, per il quinto motivo.

La Corte territoriale ha analiticamente esaminato le singole voci segnalate dalla G.d.F. come prive di giustificazione, e ha ritenuto compiutamente raggiunta la prova della sussistenza del reato solo con riferimento alle spese sostenute dai condomini a fronte di fatture inesistenti. Per tutte le altre voci evidenziate dalla Guardia di Finanza, la Corte d'Appello ha talora accolto i rilievi del consulente, mentre in altri casi - in presenza di documentazione parziale o di plausibili pagamenti "in nero" di fornitori ecc. - ha fatto esplicito riferimento proprio alla sussistenza di un ragionevole dubbio, escludendo il reato *in parte qua*. Si tratta quindi di un parametro costantemente considerato nell'iter motivazionale della Corte d'Appello, la cui decisione non può essere censurata in sede di legittimità nella parte in cui ha ritenuto - con motivazione priva di contraddittorietà o illogicità evidenti - che la responsabilità penale della (omissis) sia emersa anche in relazione al predetto parametro.

6. Manifestamente infondato è il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'Appello compiutamente motivato sul punto (valorizzando l'inserimento delle fatture inesistenti, ecc.) con una espressa condivisione, tra l'altro, del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di primo grado. Anche in considerazione della modesta entità della pena inflitta, trattasi di motivazione non sindacabile in questa sede, alla luce del principio per cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

7. Priva della necessaria specificità è, infine, l'ultima censura, con la quale la difesa contesta la quantificazione del danno lamentando il mancato esame dei preventivi, la mancata escussione degli artigiani ecc. Va infatti evidenziato che il motivo di ricorso non si confronta con il percorso motivazionale della Corte

d'Appello, che ha quantificato il danno patrimoniale (l'unico oggetto di censura) con esclusivo riferimento agli importi delle fatture rivelatesi inesistenti, per i quali ogni riferimento a preventivi ecc. risulta evidentemente ultroneo.

8. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2018

Il Consigliere estensore  
Vittorio Pazienza



Il Presidente  
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
13 MAR. 2019

IL \_\_\_\_\_



Il Cancelliere  
CANCELLIERE  
Claudia Piafelli

